

Bando pubblico

Per la costituzione e la gestione di fondi rischi, da parte di organismi consortili di garanzia, a sostegno delle operazioni di garanzie su finanziamenti per investimenti innovativi e per lo sviluppo dell'imprenditorialità nonché per la patrimonializzazione degli stessi consorzi. Programma operativo regionale 2007-2013, parte fesr. Asse 1. Linea di intervento 1.2. "Ingegneria Finanziaria". Azione 1.2.1. "Sistema delle garanzie per investimenti nell'innovazione e per l'imprenditorialità".

Sezione Prima. Contenuti delle prestazioni contrattuali

Articolo 1 - Oggetto del bando

- 1.1 L'obiettivo dell'azione consiste nel favorire l'accesso al credito da parte di PMI o Consorzi di esse aventi sede operativa nel territorio regionale attraverso la concessione di garanzie su finanziamenti per investimenti innovativi e per lo sviluppo dell'imprenditorialità ed il consolidamento dei Confidi.
- 1.2 Il "Sistema delle garanzie per investimenti nell'innovazione e per l'imprenditorialità" è previsto dal Programma Operativo Regionale 2007-2013 - parte FESR, asse 1, linea di intervento 1.2, azione 1.2.1.
- 1.3 La Regione intende procedere alla sottoscrizione di convenzioni con organismi consortili di garanzia (Confidi), così come individuati dall'articolo 13 dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326 ed iscritti in apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 o iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, per la costituzione e la gestione di fondi rischi da utilizzare per la concessione di garanzie su finanziamenti per investimenti innovativi da parte delle PMI e per lo sviluppo dell'imprenditorialità nonché per operazioni di patrimonializzazione da parte dei Confidi, secondo quanto previsto dal successivo articolo 2.2.
- 1.4 Sono ammessi alla garanzia dei fondi rischi le PMI e loro Consorzi che rientrano nei parametri di cui al D.M. 18 aprile 2005, che ha recepito la raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che appartengono ai settori di attività indicati (classificazione ISTAT ATECO 2007) e che, comunque, non si trovino in situazioni di esclusione stabilita dagli stessi Regolamenti comunitari per singole fattispecie: B "Estrazione di minerali da cave e miniere", C "Attività manifatturiere", D "Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata", E "Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento", F "Costruzioni", G "Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli", I "Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione", J62 "Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse", J63 "Attività dei servizi di informazione e altri servizi informatici", limitatamente ai seguenti gruppi: da 63.1 a 63.12.0", nonché eventuali altri settori da individuare nel rispetto della vigente normativa.
- 1.5 Non possono fruire delle garanzie le imprese che si trovino in stato di liquidazione volontaria o in difficoltà finanziarie ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà o sottoposte a procedure di tipo concorsuale.
- 1.6 Gli investimenti ammissibili, nell'ambito di quanto previsto dal Programma Operativo Regionale (POR) - parte FESR approvato con Decisione CE (2007) 4247 del 7 settembre 2007, dalla normativa regionale di riferimento e dai criteri di selezione di cui al Regolamento CE n. 1083/2006 - articolo 65 lettera a), sono i seguenti:

- ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi;
- sviluppo sperimentale: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale;
- ricerca cooperativa: progetti che raggruppamenti di imprese affidano a un esecutore esterno di ricerca conservando la proprietà dei risultati ottenuti;
- innovazione del processo: applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature e/o nel software);
- innovazione organizzativa: applicazione di un nuovo metodo organizzativo nelle pratiche commerciali dell'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell'impresa;
- trasferimento tecnologico: l'attività di trasferimento delle innovazioni tecnologiche tra il sistema della ricerca e il sistema produttivo, al fine di favorire la diffusione e la circolazione delle informazioni, delle conoscenze e delle competenze;
- processi di innovazione: le azioni, gli interventi ed i progetti nei settori della ricerca applicata, dello sviluppo sperimentale, dell'innovazione del processo e organizzativa e del trasferimento tecnologico;
- filiere dell'innovazione: le aggregazioni di soggetti pubblici e privati, a partire dalle definizioni contenute nella legge regionale 4 aprile 2003, n. 8, e successive modificazioni ed integrazioni, quali imprese industriali e di servizi, Università, centri di ricerca universitari e non, pubblici e privati, regionali, nazionali e internazionali, istituti bancari e finanziari, organizzate in consorzi, società consortili, fondazioni o associazioni temporanee di impresa o di scopo finalizzate a promuovere specifiche azioni purché rispondenti alla definizione di PMI;
- iniziative tecnologiche congiunte: azioni di ricerca a lungo termine, concernenti uno o più aspetti scientifici, che presuppongono l'istituzione di partnership pubblico/privato;
- poli d'innovazione: raggruppamenti di imprese indipendenti - "start-up" innovatrici, piccole e medie imprese nonché organismi di ricerca - attivi in un particolare settore o regione e destinati a stimolare l'attività innovativa incoraggiando l'interazione intensiva, l'uso in comune di installazioni e lo scambio di conoscenze ed esperienze, nonché contribuendo in maniera effettiva al trasferimento di tecnologie, alla messa in rete e alla diffusione delle informazioni tra le imprese che costituiscono il polo;
- investimenti nell'ambito dell'innovazione di prodotto o di servizi e nell'ambito dei prodotti o servizi ad elevata intensità di conoscenza.

1.7 Rientra nello sviluppo dell'imprenditorialità anche la concessione di garanzie sugli investimenti, non aventi necessariamente carattere innovativo, relativi alla fase di avvio di nuove attività economiche costituite da non oltre due anni dalla data di presentazione della domanda di garanzia.

1.8 Sono ammissibili le seguenti tipologie di investimento:

- a) Investimenti materiali.

- Acquisto o costruzione di immobili destinati all'attività produttiva (edifici già costruiti e terreni su cui si trovano purché direttamente connessi alla finalità dell'investimento). La percentuale della spesa ammissibile totale dell'operazione rappresentata dall'acquisto/costruzione dell'immobile e dall'acquisto del terreno non può superare il 35% (trentacinque per cento); nella percentuale così definita, la quota parte attribuita all'acquisto dei terreni, non può superare il 10% (dieci per cento);
 - Rinnovo, ampliamento ed adeguamento di immobili;
 - Acquisto di nuovi impianti, macchinari ed attrezzature.
- b) Investimenti immateriali.
Acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di know-how e di conoscenze tecniche non brevettate.
- c) Investimenti in Studi, Progettazioni, Consulenze.
Limitatamente a quelli affidati all'esterno e connessi con il programma di investimento. Sono esclusi quelli inerenti a servizi continuativi o periodici ovvero connessi al normale funzionamento dell'impresa. Nel caso di nuove imprese, costituite non prima di due anni dalla data della domanda, l'importo relativo a questa tipologia di spesa non può superare il 30% (trenta per cento) del totale degli investimenti ammessi.
- 1.9 Sono ammissibili le spese sostenute dal 1° gennaio 2008 ovvero quelle sostenute dopo la presentazione delle domande di garanzia agevolata. Le spese sostenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e la presentazione della domanda potranno beneficiare esclusivamente dell'esenzione "de minimis".
- 1.10 Gli investimenti ammessi ai benefici devono essere ultimati e rendicontati entro 36 mesi (trentasei mesi) dalla concessione della garanzia pena l'estinzione della stessa.
- 1.11 I beni immobili e mobili oggetto del finanziamento sono sottoposti a vincolo di destinazione d'uso e al divieto di cessione, alienazione e distrazione per anni 5 (cinque) a decorrere dalla data del completamento dell'investimento, comprovata da idonea documentazione/certificazione in relazione all'azione ammessa ai benefici.
- 1.12 L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente bando da parte delle PMI comporta l'automatica estinzione della garanzia concessa e l'applicazione delle norme, per quanto compatibili, stabilite in materia di sanzioni amministrative da calcolarsi sul valore della garanzia concessa. Per "valore della garanzia" si intende la differenza tra il costo di mercato e il costo agevolato. Il contenuto del presente comma è riferito esclusivamente alla quota parte di provvista pubblica.

Articolo 2 - Gestione dei Fondi rischi

- 2.1 I soggetti gestori di fondi rischi sono i Confidi iscritti in apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 o iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che sottoscriveranno apposita convenzione con la Regione conformemente allo schema di cui all'Allegato A4).
- 2.2 I soggetti beneficiari dell'azione di patrimonializzazione sono i Confidi che, ai sensi del Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze 9 novembre 2007, giusta articolo 155, comma 4 bis del D.Lgs. n. 385/1993 e delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia con circolare n. 216/1996 - 9° aggiornamento del 28 febbraio 2008, si iscriveranno all'elenco speciale di cui all'articolo 107 del citato Decreto legislativo.
- 2.3 Al fine di rendere comunque funzionale e operativa la gestione dei fondi previsti dalla misura, i Confidi che non risultino iscritti nell'elenco speciale, di cui al precedente comma, entro il 31 dicembre 2011, dovranno restituire le risorse non ancora impegnate al netto delle garanzie escusse da soggetti terzi garantiti, nonché prevedere un piano di restituzione annuale dei fondi concessi in relazione alla scadenza delle garanzie rilasciate.

- 2.4 I fondi rischi sono gestiti con una contabilità totalmente separata dal patrimonio dei soggetti gestori.
- 2.5 Ai fini dell'erogazione delle garanzie, i Confidi esaminano gli interventi proposti dalle PMI, secondo l'ordine cronologico delle richieste che saranno inoltrate direttamente agli stessi, in coerenza con gli obiettivi e i contenuti del presente atto, del Regolamento (CE) n. 1083/2006, della relativa normativa comunitaria di attuazione ed in conformità alle procedure operative di cui all'Allegato A3) valutando, altresì, la loro capacità finanziaria, economica e patrimoniale nonché la validità tecnico-economico-finanziaria dell'investimento sulla base del business plan presentato e della documentazione allegata alla domanda.
- 2.6 Le garanzie sono relative alle seguenti operazioni di finanziamento:
- a) finanziamenti a medio-lungo termine di durata compresa tra i 18 (diciotto) e i 120 (centoventi) mesi;
 - b) prestiti partecipativi;
 - c) locazioni finanziarie.
- Sono escluse le operazioni di mero rifinanziamento o riscadenziamento del passivo delle imprese garantite.
- 2.7 La singola garanzia non può superare l'80% (ottanta per cento) delle operazioni di finanziamento.
- 2.8 L'intensità di aiuto alle imprese beneficiarie, in termini di garanzia agevolata fruita, non può superare i massimali previsti dal Regolamento di esenzione (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001, in linea con la Comunicazione della Commissione 2000/C 71/07, sull'applicazione degli art. 87 e 88 del Trattato UE, in relazione agli aiuti di stato concessi sotto forma di garanzie. La verifica dell'eventuale superamento dei suddetti massimali è accertata mediante l'adozione della metodologia di calcolo notificata alla Commissione UE, così come prevista dalle disposizioni operative del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese del Mediocredito Centrale riportate nella Circolare n. 414 del 4 ottobre 2005 (Legge 662/1996, articolo 2, comma 100, lett. A), Legge 266/1997, articolo 15, Decreto Ministeriale 248/1999, Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 20 giugno 2005, Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 23 settembre 2005).
- Le imprese beneficiarie possono optare per l'applicazione del sopra richiamato Regolamento di esenzione (CE) n. 70/2001 oppure, in alternativa, del regime "de minimis", in applicazione del Regolamento n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006.
- Eventuali modificazioni ai regimi di aiuto costituiscono modificazione al presente bando.
- 2.9 È facoltà della Regione procedere alla notifica e/o alla comunicazione di altri regimi di aiuti. L'ammissione ai benefici previsti dal presente bando non esclude l'accesso ad altre agevolazioni nei limiti consentiti dai Regolamenti comunitari, segnatamente in termini di intensità massima ammissibile.
- 2.10 Tutte le operazioni finanziarie devono essere realizzate da banche e intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del D.Lgs n. 385/1993 con le quali i Confidi abbiano preventivamente stipulato apposite convenzioni per l'attivazione delle garanzie.
- 2.11 La garanzia alle PMI, effettive beneficiarie finali degli aiuti in questione, deve essere offerta in modo tale da garantire una agevolazione alle stesse non inferiore al 50% (cinquanta per cento) del costo medio di mercato della relativa operazione, quest'ultimo da calcolarsi su base annua, assumendo a base l'ammontare delle somme garantite.
- 2.12 I Confidi si impegnano a gestire i fondi mediante la struttura tecnico-organizzativa indicata nella domanda di partecipazione al bando nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità ed efficienza.
- 2.13 I Confidi sono responsabili della corretta gestione dei fondi rischi e di tutti gli adempimenti connessi, tra cui:

- la promozione del fondo rischi attraverso iniziative volte a diffondere presso il sistema degli intermediari finanziari, le associazioni di categoria e le imprese, le caratteristiche del fondo e le relative modalità di accesso;
 - ricevimento delle domande e valutazione delle richieste di ammissione a garanzia;
 - gestione e monitoraggio delle operazioni di finanziamento;
 - rilascio e pagamento delle garanzie;
 - ogni altra attività ritenuta utile e opportuna dalla Regione ai fini dell'espletamento dell'attività di cui al presente bando.
- 2.14 Nell'espletamento delle attività di cui al presente bando, i Confidi operano quali operatori indipendenti in conformità ai criteri ordinari dell'economia, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, del principio di pari opportunità e non discriminazione e della sostenibilità ambientale.
- 2.15 La Regione assicura che gli interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico saranno realizzati in conformità al piano di comunicazione di cui al Regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006.
- 2.16 È prevista, per ogni Confidi, la costituzione di un apposito "Coordinamento tecnico" del tutto estraneo alla gestione del fondo formato da un rappresentante del soggetto gestore e da un rappresentante della Regione del Veneto. Compito del coordinamento è quello di fornire proposte a sostegno di un più efficiente ed efficace utilizzo dei fondi rischi. Nell'ambito del Coordinamento, la Regione sovrintende l'attività connessa ai controlli di primo livello, effettuati dal Soggetto gestore in loco, sull'avvenuto intervento ammesso ai benefici con le modalità e le procedure di cui al Regolamento CE n. 438/2001 della Commissione del 2 marzo 2001. I risultati, dopo le valutazioni del Coordinamento, saranno comunicati alla Regione.
- L'attività dei "Coordinamenti tecnici" può essere svolta anche congiuntamente.
- 2.17 I Confidi si impegnano a trasmettere periodicamente alla Regione i dati necessari al monitoraggio dei progetti finanziati secondo le modalità che saranno successivamente indicate. La comunicazione delle informazioni potrà avvenire mediante digitazione diretta in un'applicazione informatica che sarà messa a disposizione attraverso la rete Internet oppure mediante trasmissione di un flusso informatico che dovrà rispettare gli standard di formato e di tracciato indicati dalla Direzione Sistema Informatico. In entrambi i casi, i dati inviati per via telematica potranno essere firmati digitalmente mediante idonea strumentazione (certificati di autenticazione/sottoscrizione, smart card, lettore) di cui l'aggiudicatario dovrà autonomamente dotarsi.
- Oltre a tali adempimenti, i Confidi devono rendere disponibili i dati in loro possesso attraverso i quali l'Amministrazione regionale sia in grado di ottenere tempestivamente informazioni sullo stato di avanzamento dei progetti finanziati.
- 2.18 Il servizio deve essere svolto in conformità alle indicazioni della Regione cui compete la supervisione, la facoltà di impartire direttive, modificazioni o integrazioni nonché controlli e verifiche. Per lo svolgimento della propria attività, la Regione può avvalersi anche di soggetti terzi, da essa individuati e senza onere alcuno per i Confidi.
- 2.19 I Confidi prendono atto che la Regione intende facilitare accordi od intese fra i soggetti gestori delle azioni previste dal Programma Operativo Regionale 2007-2013, Asse 1, Linea di Intervento 1.2, Azione 1.2.2: "Partecipazioni minoritarie e temporanee al capitale di rischio di imprese innovative" e Azione 1.2.3: "Costituzione di un fondo di rotazione per il finanziamento agevolato degli investimenti innovativi delle PMI", nonché altre azioni previste dal POR 2007-2013 al fine di snellire le procedure a carico del soggetto richiedente.

Articolo 3 - Finanziamento

- 3.1 La dotazione del fondo regionale derivante dal Programma Operativo Regionale (POR) - Parte FESR è di euro 35.000.000,00 (trentacinquemilioni) e contribuisce alla copertura finanziaria del 50% (cinquanta per cento) della garanzia concessa.
- 3.2 Le risorse saranno ripartite tra i Confidi sulla base dei criteri che tengono conto dell'operatività rapportata al risultato conseguito nell'esercizio annuale antecedente a quello di approvazione del presente bando. L'operatività è data: dall'importo dei finanziamenti garantiti ed erogati dai Confidi alle PMI aventi sede operativa in ambito territoriale regionale, moltiplicato per la durata degli stessi (espressa in mesi) e per la percentuale di rischio assunta dai Confidi su ogni singolo finanziamento. A tal fine i Confidi devono presentare, con la domanda di ammissione ai benefici, l'allegato A2) debitamente compilato seguendo le indicazioni ivi riportate.
- 3.3 L'erogazione della provvista pubblica è disposta nel modo seguente:
 - a) una prima tranche, pari al 70% (settanta per cento) è erogata successivamente alla sottoscrizione dell'atto di convenzione;
 - b) la restante quota parte del 30% (trenta per cento) sarà erogata previa dimostrazione di una soddisfacente operatività intervenuta entro i 24 (ventiquattro) mesi successivi all'erogazione della prima tranche. Per soddisfacente operatività si intende un rapporto tra totale cumulato delle garanzie concesse e del fondo pubblico versato non inferiore a cinque (rapporto di gearing).
- 3.4 L'utilizzo della provvista pubblica non conforme alle finalità previste dal bando e dalle disposizioni contenute nelle procedure operative e nella convenzione comporta la revoca parziale o totale dell'intervento pubblico.
- 3.5 Qualora le risorse pubbliche stanziare risultassero eccedenti o insufficienti rispetto alla domanda di utilizzo del fondo, la Regione provvederà alla rimodulazione delle stesse primariamente tra le azioni previste dalla linea di intervento 1.2 del POR 2007-2013.

Articolo 4 - Ambito territoriale

4.1 Intero territorio regionale.

Articolo 5 - Procedura e criterio di aggiudicazione

5.1 Bando pubblico.

Sezione Seconda. Disciplinare del procedimento

Articolo 6 - Condizioni di ammissibilità

- 6.1 Sono ammessi a partecipare al presente bando i Confidi iscritti in apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 o iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del D.Lgs. n. 1° settembre 1993, n. 385, singoli o temporaneamente raggruppati, ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157.
I Confidi devono avere sede operativa nel territorio della regione Veneto da almeno 15 mesi (quindici) mesi.
- 6.2 I concorrenti devono produrre istanza di partecipazione al bando, in carta legale o resa legale, sottoscritta dal legale rappresentante o persona munita di poteri. Unitamente all'istanza, deve essere prodotta dichiarazione del legale rappresentante, resa ai sensi degli articoli 38 e 47 del Dpr n. 445/2000, attestante la completa denominazione del concorrente, la natura e forma giuridica, la data di costituzione, la sede legale e operativa, i numeri di C.F. e P. IVA, di posizione INPS ed INAIL, nonché le generalità del legale rappresentante e l'idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione degli atti riferiti al procedimento. Qualora gli atti siano sottoscritti da

persona diversa dal legale rappresentante, deve essere allegata, in originale o copia conforme all'originale, atto di procura. Non è consentita procura per persona da nominare. L'istanza in questione deve contenere, altresì, il consenso al trattamento dei dati, elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di domanda.

Ai fini della verifica delle condizioni di ammissibilità, a pena di esclusione, i Confidi devono produrre quanto segue:

A) Requisiti amministrativi

- Dichiarazione del legale rappresentante o persona munita di poteri, resa ai sensi degli articoli 38 e 47 del Dpr n. 445/2000, attestante che il soggetto rappresentato e i suoi amministratori non si trovano in nessuna delle condizioni ostative di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. né sono stati loro applicati provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248.

La Dichiarazione deve essere comprensiva, a pena di esclusione, delle generalità degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e delle generalità dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Va indicata espressamente anche l'eventuale assenza di amministratori cessati nel predetto triennio. Anche per questi soggetti deve essere attestata l'assenza delle condizioni ostative citate.

- Dichiarazione del legale rappresentante o persona munita di poteri, resa ai sensi degli articoli 38 e 47 del Dpr n. 445/2000, attestante che il soggetto rappresentato è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'articolo 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68. In caso di esenzione, va prodotta analoga dichiarazione attestante l'esenzione ed il relativo titolo.
- Dichiarazione del legale rappresentante o persona munita di poteri, con la quale attesta l'intervenuta visione del bando e l'accettazione integrale e incondizionata delle prescrizioni e condizioni stabiliti dallo stesso con relative conseguenze in caso di violazione o difformità.
- Dichiarazione del legale rappresentante o persona munita di poteri, resa ai sensi degli articoli 38 e 47 del Dpr n. 445/2000, con la quale attesta di non trovarsi, con altri concorrenti, in una situazione di controllo o collegamento di cui all'articolo 2359 del Codice Civile con altri partecipanti al presente bando.

B) Requisiti di idoneità professionale

- Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., in originale o copia autenticata, ai sensi degli articoli 18 comma 2 o 19 del Dpr n. 445/2000.
- Certificato attestante l'iscrizione nell'elenco degli intermediari finanziari ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

In luogo della richiesta documentazione, può essere prodotta dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante o persona munita di poteri, resa ai sensi degli articoli 38 e 47 del Dpr n. 445/2000, attestante tutti i contenuti del predetto certificato.

I certificati devono essere di data non anteriore a mesi 6 (sei) dalla data di scadenza del termine di presentazione della domanda.

C) Requisiti di capacità economico-finanziaria

- Dichiarazione del legale rappresentante o persona munita di poteri, resa ai sensi degli articoli 38 e 47 del Dpr n. 445/2000, di disporre di fondi rischi regolarmente iscritti nell'ultimo bilancio approvato e depositati presso Istituti di credito convenzionati.

D) Requisiti di capacità tecnico-professionale

- Dichiarazione del legale rappresentante o persona munita di poteri, resa ai sensi degli articoli 38 e 47 del Dpr n. 445/2000, attestante lo svolgimento di servizi di

intermediazione finanziaria relativi alla prestazione di garanzie nel biennio precedente la data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al bando.

- Dichiarazione del legale rappresentante o persona munita di poteri, resa ai sensi degli articoli 38 e 47 del Dpr n. 445/2000, attestante l'adeguatezza numerica, la qualificazione, la competenza e l'esperienza del personale che espletterà, anche a tempo parziale, l'incarico. A tal fine sarà dichiarato il numero di personale impiegato, anche a tempo parziale, per l'espletamento del servizio, con l'indicazione, per ciascuna unità, delle rispettive qualifiche tecniche e professionali.

La documentazione e le dichiarazioni di cui al presente articolo devono essere rese conformemente allo schema di cui all'allegato A1) al presente bando a pena di esclusione dalla partecipazione.

Articolo 7 - Raggruppamenti temporanei di impresa

7.1 Per i raggruppamenti temporanei di impresa, costituiti in conformità alle relative disposizioni di legge, devono essere presentati i seguenti documenti, a pena di esclusione.

- Dichiarazione resa e sottoscritta congiuntamente dai legali rappresentanti di tutti i soggetti del raggruppamento medesimo, dell'intenzione di costituirsi giuridicamente in tale forma con l'indicazione esplicita e completa della denominazione/ragione sociale di tutti i raggruppandi, con indicazione del soggetto capofila a cui farà riferimento la Regione.
- Dichiarazione resa distintamente da ogni società componente il raggruppamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 6.2, lettere A), B), C) e D).

7.2 È fatto divieto ai Confidi di partecipare al bando in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbia partecipato allo stesso bando in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006, sono tenuti ad indicare, in sede di domanda, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma al medesimo bando.

Articolo 8 - Modalità di presentazione della domanda.

8.1 La domanda, formulata sulla base dello schema, allegato A1, regolarizzata ai fini della legge sul bollo, in lingua italiana, completa della relativa documentazione di cui al precedente articolo 7, deve perentoriamente pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del 60° (sessantesimo) giorno dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, al seguente indirizzo: Regione Veneto - Rio Tre ponti, Dorsoduro, 3494/A - 30123 Venezia, direttamente o a mezzo servizio postale, per raccomandata A.R.. Farà fede in ogni caso la data di arrivo come registrata dall'Ufficio "Corrispondenza in arrivo" della Regione e non quella di spedizione. La tempestiva ricezione della domanda da parte dell'Amministrazione resta di esclusiva responsabilità del mittente. Non saranno in alcun caso prese in considerazione le domande pervenute oltre tale termine anche se spedite prima dei termini di scadenza sopra indicati. Il plico deve contenere oltre l'indirizzo completo, (se ATI, indicare la capogruppo) numero di telefono e fax, la dicitura "Per la costituzione e la gestione di fondi rischi, da parte di organismi consortili di garanzia, a sostegno delle operazioni di garanzie su finanziamenti per investimenti innovativi e per lo sviluppo dell'imprenditorialità nonché per la patrimonializzazione degli stessi consorzi. Programma operativo regionale 2007-2013. Parte fcsr. Asse 1. Linea di intervento 1.2. "ingegneria finanziaria". Azione 1.2.1. "Sistema delle garanzie per investimenti nell'innovazione e per l'imprenditorialità".

Articolo 9 - Ammissibilità e criteri di valutazione delle domande

- 9.1 La verifica delle domande e della relativa documentazione sarà effettuata da una Commissione di valutazione appositamente nominata con provvedimento della Giunta regionale. La Commissione verifica la completezza e la conformità della documentazione allegata alla domanda ed il possesso da parte dei Confidi dei requisiti richiesti.
- 9.2 La graduatoria delle domande ammissibili e l'elenco delle domande non ammissibili sono approvati con provvedimento della Giunta regionale e pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
- 9.3 A tutti i soggetti esclusi sarà data comunicazione a mezzo raccomandata A.R., mentre per i soggetti inclusi nella graduatoria di ammissibilità, la pubblicazione nel Bur del provvedimento di approvazione della graduatoria assume valore di notifica. Avverso la decisione di esclusione sarà possibile presentare ricorso nei termini e con le modalità previste dalla normativa di riferimento.

Articolo 10 - Informazioni di carattere tecnico-amministrativo

- 10.1 Sono a carico dei Confidi tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione della convenzione, ivi comprese le spese di bollo e di registro.

Articolo 11 - Responsabile del procedimento e informazioni

- 11.1 Il responsabile del procedimento è il Dirigente Regionale della Direzione industria.
- 11.2 Il bando, liberamente scaricabile, è integralmente pubblicato sul sito internet della Regione: "www.regione.veneto.it", link "bandi di gara".
- 11.3 Copia del bando può essere richiesto, a mezzo fax: 041/2795808, alla Direzione Industria che provvederà ad inviarne copia a mezzo Raccomandata AR o con consegna diretta ad incaricato del richiedente.
- 11.4 Informazioni complementari concernenti il procedimento in questione potranno essere indirizzate via fax alla Direzione Industria: fax 041/2795808; telefono: 041/2795810, entro il termine di presentazione della domanda.

Sezione Terza. Esecuzione del contratto

Articolo 12 - Stipula della convenzione

- 12.1 La Regione provvederà alla sottoscrizione di convenzioni tra i Confidi in possesso dei requisiti elencati all'articolo 6 entro i 90 (novanta) giorni successivi alla data di adozione del provvedimento della Giunta regionale con il quale sono individuati i soggetti gestori.

Articolo 13 - Variazioni qualitative o quantitative

- 13.1 Nell'esecuzione della convenzione i soggetti gestori non possono apportare variazioni ai servizi previsti nell'atto, mentre hanno l'obbligo di eseguire le variazioni ritenute opportune dall'Amministrazione regionale.

Articolo 14 - Cessione del contratto, vicende societarie

- 14.1 È vietata la cessione, anche parziale, della convenzione a pena di risoluzione della stessa. È fatto obbligo ai soggetti gestori di realizzare il servizio in proprio, a pena di risoluzione.

Articolo 15 - Danni, responsabilità ed obblighi

- 15.1 Resta in capo ai soggetti gestori l'assunzione di azioni e di attività utili e opportune al fine di evitare danni alle persone fisiche e giuridiche o cose nella esecuzione dei servizi individuati nell'atto di convenzione.
- 15.2 I soggetti gestori riconoscono, a loro carico, tutti gli oneri inerenti il costo del lavoro e della sicurezza delle risorse umane occupate nelle attività previste dal contratto e dichiarano di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal personale a persone e a cose, sia dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nella esecuzione delle prestazioni stabilite.

Articolo 16 - Sospensione del servizio

- 16.1 Qualora per cause di forza maggiore, per ragioni di interesse pubblico, per prescrizione normativa, non fosse possibile proseguire temporaneamente nella esecuzione del servizio, la Regione può ordinarne la sospensione, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione.

Articolo 17 - Riservatezza.

- 17.1 I soggetti gestori si impegnano a mantenere riservati tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche, tecniche, amministrative, finanziarie e di qualunque altro genere di cui venissero a conoscenza od in possesso in conseguenza dei servizi resi.
- 17.2 Qualunque dato o informazione non dovranno essere comunicati a terzi o diffusi, né utilizzati da parte dei soggetti gestori e dei propri collaboratori per fini diversi da quelli previsti dall'esecuzione del contratto.
- 17.3 I vincoli di riservatezza operano anche successivamente alla scadenza del contratto.
- 17.4 Parimenti l'Amministrazione si impegna a non divulgare informazioni commerciali di cui venga a conoscenza o in possesso nell'esecuzione dei servizi di cui trattasi.
- 17.5 In particolare, i soggetti gestori dovranno assicurare all'Amministrazione regionale il rispetto, in conformità alle disposizioni in materia, delle norme di protezione per la custodia dei dati al fine di:
- a) evitare rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati;
 - b) impedire accessi non autorizzati;
 - c) impedire trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità della raccolta.

Articolo 18 - Osservanza delle condizioni di lavoro

- 18.1 I soggetti gestori sono sottoposti, verso i propri dipendenti, agli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e sicurezza negli ambienti di lavoro, assicurazioni previdenziali e sociali ed assumono a loro carico tutti gli oneri relativi.
- 18.2 I soggetti gestori sono, inoltre, obbligati ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del presente bando, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e località in cui si svolgono le prestazioni.

Articolo 19 - Inadempienze, clausole penali, risoluzione

- 19.1 La Direzione Industria procede all'accertamento della conformità delle prestazioni rese rispetto alle prescrizioni contrattuali, mediante autonomi controlli, anche a campione, su attività di verifica e certificazioni dei soggetti gestori.

19.2 Qualora a seguito degli accertamenti, ovvero all'acquisizione di atti di controllo di altre Autorità, si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali e/o irregolarità sistematiche, la Direzione Industria procederà all'immediata contestazione al soggetto gestore delle circostanze come sopra rilevate, tramite raccomandata A/R anticipata via fax. Il soggetto gestore potrà inviare le proprie controdeduzioni (anticipandole sempre via fax), entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla formale contestazione via fax. La Direzione regionale, valutate le ragioni addotte, potrà procedere alla risoluzione della convenzione e alla conseguente revoca parziale o totale del contributo pubblico erogato.

Articolo 20 - Foro competente

20.1 Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione o nell'interpretazione del contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Venezia.

Allegati al capitolato

Costituiscono parti integrante e sostanziale del presente bando i seguenti allegati:

- A1) Modello istanza di partecipazione al bando;
- A2) Criteri di operatività;
- A3) Procedure operative;
- A4) Schema di Convenzione.